



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Data 29-09-20

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====
=====

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	P
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	P	DI SALVATORE CARLO	P
ALLEGRI VITTORIO	A	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

=====
=====

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

BOCCI SABRINA

ROSSI MARSILIO

DI SALVATORE CARLO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco introduce il punto setteall'ordine del giorno: Aliquote IMU

Il Sindaco procede ad illustrare la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Tipologia	Aliquota base	Riduzione del Comune	Maggiorazione comunale	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	0,76%		0,10%	0,86%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze	0,40%		0,10%	0,50%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	0,76%		0,10%	0,86%
Altri fabbricati compresi Cat. A/01 e A/09	0,76%		0,10%	0,86%
Aree fabbricabili	0,76%		0,10%	0,86%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	0,76%	0,11%		0,65%

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare che usufruiscono dell'aliquota IMU del 0,65%
1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
3. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati di categoria D;
4. aliquota ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali
 - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall'art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 326.979,68, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 296.293,27.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote come già deliberate

provvisoriamente con Delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2020:

Tipologia	Aliquota base	Riduzione del Comune	Maggiorazione comunale	EX TASI	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A09	0,40%		0,10%	0,10	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale compresi Cat. A/01-A08-A/09	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Aree fabbricabili	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	0,76%	0,11%		0,2%	0,85%

Inoltre sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazione assimilabili ad abitazione principale con una eccezione che riguarda i **pensionati AIRE che, con la nuova normativa, non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia;**

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Michelangeli Caterina, Di Salvarore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota base	Riduzione del Comune	Maggiorazione comunale	EX TASI	Aliquota finale
-----------	---------------	----------------------	------------------------	---------	-----------------

Aliquota ordinaria	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A09	0,40%		0,10%	0,10	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale compresi Cat. A/01-A08-A/09	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Aree fabbricabili	0,76%		0,10%	0,2%	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 [^] grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	0,76%	0,11%		0,2%	0,85%

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Michelangeli Caterina, Di Salvarore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICO e CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 07-10-20 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

li, 07-10-20 F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134, comma 1, D.Lgs.267/2000).

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE